



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CALTAGIRONE
IN LIQUIDAZIONE**

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE

N. 149 del 11/02/2026

OGGETTO: Presa d'atto del Patto di Integrità tra il Consorzio ASI in liquidazione e Sicilia Digitale SpA.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTI:

- l'art. 19 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 8, con il quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia, (modificato e integrato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 17 maggio 2016, n. 8; dall'art. 9, comma 2, della L.R. 11 agosto 2017, n. 16; dall'art. 26, comma 13, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8; dall'art. 10, comma 1, della L.R. 10 luglio 2018, n. 10; dall'art. 32, comma 3, della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1; dall'art. 11, della L.R. 18 dicembre 2021, n. 33);
- il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 04/2024/Gab del 05/03/2024, con il quale il dott. Salvatore Nicotra è stato nominato Commissario Liquidatore dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione di Enna, Ragusa e Calatino di Caltagirone, cui competono la legale rappresentanza e la gestione liquidatoria degli anzidetti Consorzi;
- l'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Piano Triennale 2025-2027 per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente;

PREMESSO CHE:

- Sicilia Digitale SPA è una Società in house della Regione Siciliana che opera quale soggetto strumentale per l'innovazione tecnologica e digitale della Pubblica Amministrazione regionale;
- Nell'ambito dei rapporti istituzionali e contrattuali intercorrenti tra il Consorzio ASI in liquidazione e Sicilia Digitale SPA, con nota prot. 76/2026 del 10/2/26 è stata richiesta la sottoscrizione del Patto di Integrità per la gestione del sito internet istituzionale del Consorzio ASI in liquidazione;

CONSIDERATO CHE:

- Il Patto di Integrità costituisce strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia del rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e correttezza amministrativa;
- Si rende necessario procedere alla formale presa d'atto e sottoscrizione del suddetto Patto;

DETERMINA

- 1) Le premesse si intendono qui riportate;
- 2) Di prendere atto del Patto di integrità proposto per la sottoscrizione dalla società Sicilia Digitale Spa che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il Patto di Integrità impegna le parti al rispetto degli obblighi di legalità, trasparenza, correttezza e prevenzione della corruzione previsti per normativa nazionale e regionale vigente;
- 4) Di procedere alla sottoscrizione del patto di cui al precedente punto 2);
- 5) Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
- 6) Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni della Regione Sicilia e all'Ufficio Servizio di vigilanza dell'Assessorato Regionale Attività Produttive;
- 7) Pubblicare la presente determina sul sito web del Consorzio mediante trasmissione degli atti alla mail portali@siciliadigitale.it.

Il Commissario Liquidatore

Dott. Salvatore Nicotra

**PATTO DI INTEGRITA'**

Relativo all'affidamento a Sicilia Digitale spa della gestione del "sito internet istituzionale del Consorzio ASI del Calatino di Caltagirone"

TRA

CONSORZIO ASI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE

E

SICILIA DIGITALE SPA

(società in house della Regione Siciliana), C.F. e P.I. n. 05468260822, con sede a Palermo in via Ammiraglio Paolo Thaon de Revel, 18/20, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Francesco Cascio, nato a Palermo (PA) il 17.09.1963

PREMESSA

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064/2019, che nella parte III al punto 1.9 prevede che *"Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto"*; e i successivi aggiornamenti al 2022 e 2023

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 e s.m.i con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il PIAO 2025-2027 ed in particolare il punto 6.1.14 delle misure generali relativo ai "Patti di Integrità", pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione all'indirizzo web

www.asidiragusa.it

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Articolo 1**

(Ambito di applicazione e finalità)

1.Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).

Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).

2.Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

CONSORZIO ASI DI CALTAGIRONE IN LIQUIDAZIONE
Protocollo Arrivo N. 76/2026 del 10-02-2026
Doc. Principale - Copia Documento

3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.

4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d.lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., con l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita nella relativa procedura di gara.

Articolo 2 (Obblighi dell'Impresa)

1. Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- a segnalare all'Amministrazione, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto;
- a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento;
- a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione;
- ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a

conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto.

2. Il legale rappresentante dell'impresa dichiara:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto per limitare la libera concorrenza e, comunque di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.
- ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà l'esclusione dalla procedura di affidamento, la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo
- l'insussistenza di conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e si impegna a comunicare eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere successivamente anche con riferimento al personale dell'Amministrazione preposto alla trattazione del procedimento.

Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e s.m.i ovvero nel Codice di comportamento.
4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4

(Sanzioni applicabili)

1. Il legale rappresentante dell'Impresa prende atto e sin d'ora accetta che, nel caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di uno solo degli impegni assunti con la sottoscrizione del

presente patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate, previa contestazione scritta, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto.

2. In ogni caso l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione per i successivi tre anni.

Articolo 5

(Efficacia del patto d'integrità)

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e resteranno in vigore sino alla completa e regolare esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Articolo 6

(Autorità competente in caso di controversie)

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per Accettazione
Il Legale rappresentante
SiciliaDigit@le S.p.A.

.....L'AMMINISTRATORE UNICO

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli artt. nn. 1- Ambito di applicazione e finalità-, 2 - Obblighi dell'impresa -, 4 - Sanzioni applicabili -, 5 - Efficacia del Patto d'Integrità -, 6 - Autorità competente in caso di controversie -.

Luogo e data

Il Legale rappresentante

SiciliaDigit@le S.p.A.

.....L'AMMINISTRATORE UNICO